GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI FARMACI OSPEDALIERI E FARMACI INCLUSI NEL PRONTUARIO PHT, AI FINI DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA "IN NOME E PER CONTO" E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 E DELL'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA.

CAPITOLATO TECNICO

1. PREMESSA

Il presente capitolato disciplina la fornitura sia di farmaci ospedalieri sia di farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto inseriti nel Prontuario Regionale PHT del Piemonte e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i.. e la Regione Valle d'Aosta.
Con riguardo ai farmaci elencati dall'AIFA nel prontuario ospedale-territorio (PHT), la Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n. 16-11775 del 20/07/2009, in accordo con Federfarma Piemonte e ADF, ha avviato sul proprio territorio la distribuzione diretta con il metodo "in nome e per conto e la stessa Giunta individua l'azienda Sanitaria Regionale che si occupa per il Piemonte della gestione dei farmaci PHT.

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

- *"Fornitore"*: si intende l'aggiudicatario della gara;

- *"Amministrazione Contraente-Ente"*: l'Azienda del Servizio Sanitario Regionale/Azienda USL Valle d'Aosta che utilizza la Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di ordinativi di fornitura;

- *"Ordinativo di fornitura":* si intende l'ordine di esecuzione periodica/istantanea della fornitura, da inoltrarsi a mezzo fax o tramite piattaforma DAFNE o con altro idoneo mezzo, con cui l'Azienda del Servizio Sanitario utilizza la Convenzione e che dettaglia almeno, di volta in volta la quantità di prodotto che l'Azienda acquisterà dall'aggiudicatario, suddiviso per tipologia, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione; lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda;

- *"servizi connessi"*: si intende i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo offerto in sede di gara;

- *"giorni lavorativi"*: si intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi.

Per tutti i principali termini e definizioni di natura medica, scientifica e farmacologica si rimanda all'art.1 D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i..

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente gara è la fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto inseriti nel Prontuario Regionale PHT (nel seguito anche solo "Prodotti"), come meglio descritti nell'Allegato B) e la prestazione dei servizi connessi, di cui al paragrafo 6, da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6

agosto 2007 e s.m.i. e all'Azienda USL Valle d'Aosta.

Nello specifico, tale fornitura è suddivisa in 2.171 (duemilacentosettantuno) lotti.
I quantitativi massimi annuali per singolo lotto riportati nell'Allegato B) vengono indicati in via del tutto presuntiva in quanto l'effettivo consumo dei farmaci è subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico e alle decisioni assunte dalla Commissione del Prontuario Terapeutico della Regione Piemonte e da quelle della Regione Valle d'Aosta, oltre che dagli organi nazionali/regionali competenti**.** I quantitativi riguardano il fabbisogno annuale stimato e non sono vincolanti né per S.C.R. – Piemonte S.p.A. né per le Amministrazioni Contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori.

Tenuto anche conto della programmazione regionale, così come delle variazioni del Prontuario Terapeutico della Regione Piemonte e da quello della Regione Valle d'Aosta, SCR Piemonte si riserva la facoltà nei singoli confronti concorrenziali di aumentare e ridurre il numero dei lotti dell'Allegato B) come altresì di accorparli per categorie terapeutiche omogenee.

I quantitativi per singolo prodotto sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino a concorrenza massima dell'importo totale offerto per il lotto, eventualmente incrementato del 20%.

La durata complessiva del Sistema Dinamico è di 48 (quarantotto) mesi; in tale periodo, con cadenza periodica biennale, salvo quanto di seguito previsto, si procederà ad espletare singoli confronti concorrenziali.

Qualora in seguito ad aggiudicazione di un confronto concorrenziale si verificassero le fattispecie sotto individuate, SCR –Piemonte S.p.A. procederà:

1. **a rinegoziazione in caso di:**
    a) Scadenza Brevetto di prodotto presente in Allegato B) con caratteristica di unicità ed a seguito di segnalazione di disponibilità del prodotto equivalente (generico o biosimilare) o copia da parte degli Operatori Economici; in tal caso nelle more dell'espletamento di un nuovo confronto concorrenziale, il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a quella del farmaco generico con il più basso prezzo ex factory/al pubblico concordato con AIFA
    b) Inserimento nel Prontuario Terapeutico della Regione Piemonte (PT-RP), della Regione Valle d'Aosta (PT-RVdA) o nel Prontuario PHT di un nuovo principio attivo. In tale caso,nelle more dell'espletamento di un nuovo confronto concorrenziale, SCR Piemonte ha facoltà di espletare procedure negoziate per i quantitativi strettamente necessari a coprire il fabbisogno della distribuzione in PHT nel periodo di riferimento.
    c) Disponibilità sul mercato di un ulteriore prodotto equivalente (generico e/o biosimilare) con nuovo prezzo ex-factory più basso di quello di aggiudicazione. In tal caso nelle more dell'espletamento di un nuovo

confronto concorrenziale, il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a quella del farmaco generico con il più basso prezzo ex factory/al pubblico concordato con AIFA

2. **ad <u>eventuale</u> rinegoziazione, dopo non meno di 12 mesi,** in caso di segnalazione di registrazione e disponibilità di un ulteriore prodotto equivalente o copia per una molecola riportata in Allegato B).

Nel corso di tutta la durata della Convenzione, il Fornitore aggiudicatario, salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 7.2 e 7.3, è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione contraente.

3. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I prodotti da offrire, per ciascun lotto, devono rispettare i requisiti minimi di cui al presente paragrafo e segnatamente:

- essere rispondenti a quanto indicato nell'Allegato B) in termini di:
  a) codice ATC;
  b) descrizione del principio attivo;
  c) dosaggio;
  d) forma farmaceutica e via di somministrazione;

- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- essere prodotti in conformità alle norme per la buona fabbricazione e per il controllo di qualità dei medicamenti, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti ed alle altre disposizioni vigenti in materia
- essere conformi, per quanto riguarda il confezionamento, le etichette, i fogli illustrativi e l'imballaggio, ai requisiti previsti dalle leggi vigenti all'atto della fornitura, come meglio descritto al paragrafo successivo.

I concorrenti dovranno, per ogni prodotto offerto, fornire apposita dichiarazione attestante la presenza/assenza di lattice, sia nella sua composizione sia nei confezionamenti primario e secondario.

I concorrenti per poter presentare offerta per i lotti dei medicinali iniettabili appartenenti al gruppo ATC L01, ad eccezione dei preparati in siringa pronti per la somministrazione,

dovranno compilare per ogni loro prodotto offerto il modulo "caratteristiche del farmaco iniettabile" (Allegato C), pena l'esclusione della loro offerta.

È facoltà delle singole Aziende Sanitarie richiedere anche su supporto informatico il "Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto " (RCP). In fase di presentazione delle offerte il fornitore deve produrre anche le Schede di Sicurezza dei prodotti ove previste. .

Resta inteso che il concorrente può presentare offerte per la fornitura di prodotti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, sia stata autorizzata l'immissione in commercio ai sensi del D.Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006 e s.m.i., pena l'esclusione dalla procedura di gara per il Lotto cui ha presentato offerta.

Qualora, nel corso di validità della fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissioni in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti aggiudicati, il fornitore sarà tenuto a darne immediata notizia ai servizi farmaceutici delle aziende associate e a provvedere all'immediato ritiro di quanto consegnato, emettendo relativa nota di credito per il relativo importo. Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà di ogni azienda provvedere alla distruzione addebitando al fornitore anche le spese sostenute.

Qualora per la somministrazione del farmaco sia necessario l'uso di un dispositivo medico dedicato non facente parte del confezionamento autorizzato, questo deve essere fornito a titolo gratuito.
Qualora invece per l'utilizzo del prodotto farmaceutico sia necessaria una strumentazione, come previsto specificatamente nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, questa dovrà essere obbligatoriamente fornita in comodato d'uso gratuito dalla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà altresì assicurare gratuitamente l'assistenza, la manutenzione e la necessaria copertura assicurativa.

In riferimento ai lotti di seguito riportati, i Fornitori dovranno, in caso di aggiudicazione, fornire, oltre i dosaggi specificati, **tutti i dosaggi da loro commercializzati**.

PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	DOSAGGIO
5-FLUOROURACILE	SOLUZIONE INIETTABILE	5 g/100 ml soluzione pronta
CARBOPLATINO	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	50 mg/5 ml soluzione pronta
CARBOPLATINO	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	150 mg/15ml soluzione pronta
CARBOPLATINO	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	450 mg/45ml soluzione pronta

PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	DOSAGGIO
CISPLATINO	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	10 mg soluzione pronta 0,5 mg/ml
CISPLATINO	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	50 mg soluzione pronta ev 0,5 mg/ml
CISPLATINO	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	100 mg /100 ml soluzione pronta
CITARABINA	SOLUZIONE INIETTABILE	1 g/ 10 ml
CITARABINA	SOLUZIONE INIETTABILE	2 g/ 20 ml
CITARABINA	SOLUZIONE INIETTABILE	100mg/5 ml soluzione pronta iv/sc/intratecale
DOCETAXEL	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	20 mg soluzione pronta Concentrazione 20mg/ml
DOCETAXEL	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	80 mg soluzione pronta Concentrazione 20mg/ml
DOCETAXEL	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	20 mg soluzione pronta 10mg/ml
DOCETAXEL	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	80 mg soluzione pronta 10 mg/ml
DOXORUBICINA	Polvere per soluzione iniettabile	10 mg
DOXORUBICINA	Polvere per soluzione iniettabile	50 mg
DOXORUBICINA	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	50 mg/ 25 ml
DOXORUBICINA	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	10 mg/5 ml
DOXORUBICINA	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	maggiore o uguale a 100 mg/50 ml
EPIRUBICINA	SOLUZIONE PER USO ENDOVENOSO E ENDOVESCICALE	10 mg/5 ml soluzione pronta
EPIRUBICINA	SOLUZIONE PER USO ENDOVENOSO E ENDOVESCICALE	50 mg/25 ml soluzione pronta
EPIRUBICINA	SOLUZIONE PER USO ENDOVENOSO E ENDOVESCICALE	maggiore uguale di 100 mg/50 ml soluzione pronta
EPIRUBICINA	POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	10 mg in polvere
EPIRUBICINA	POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	50 mg in polvere
ETOPOSIDE	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	100 mg/5 ml
ETOPOSIDE	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	200 mg/10 ml
ETOPOSIDE	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	1 g/50 ml
ETOPOSIDE esente da alcool benzilico	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	200 mg/ 10 ml soluzione pronta
ETOPOSIDE esente da alcool benzilico	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	100 mg/ 5 ml soluzione pronta
ETOPOSIDE esente da alcool benzilico	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	1 g/ 50 ml soluzione pronta
FLUDARABINA FOSFATO	CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE	50mg/2 ml
GEMCITABINA	POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	1000 mg
GEMCITABINA	POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	200 mg
GEMCITABINA	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	100 mg/ml 10 ml
GEMCITABINA PRIVA DI ALCOOL	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	200 mg concentrazione 38 o 40 mg/ ml

PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	DOSAGGIO
		soluzione pronta
GEMCITABINA PRIVA DI ALCOOL	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	1 g con concentrazione 38 o 40 mg/ ml soluzione pronta
GEMCITABINA PRIVA DI ALCOOL	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	2 g con concentrazione 38 o 40 mg/ ml soluzione pronta
IDARUBICINA	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	5 mg/ 5ml e/o 10 mg/ 10 ml
IRINOTECAN	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	40 mg/2ml soluzione pronta
IRINOTECAN	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	100 mg/5 ml soluzione pronta
IRINOTECAN	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	500 mg/25 ml soluzione pronta
METOTRESSATO	COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA	2,5mg
METOTRESSATO	SOLUZIONE INIETTABILE	50 mg/2 ml
METOTRESSATO	SOLUZIONE INIETTABILE	500 mg/20 ml
METOTRESSATO	SOLUZIONE INIETTABILE	5 g/50 ml
METOTRESSATO	SOLUZIONE INIETTABILE	1 g/10 ml
OXALIPLATINO	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	5 mg/ml soluzione pronta - 50 mg e/o 100 mg
PACLITAXEL	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	30 mg - 6 mg/ml soluzione pronta
PACLITAXEL	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	100mg o 150 mg - 6 mg/ml soluzione pronta
PACLITAXEL	CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE	300 mg - 6 mg/ml soluzione pronta
TEMOZOLOMIDE	COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA (confezionamento primario non superiore a 5 unità posologiche)	5 mg
TEMOZOLOMIDE	COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA (confezionamento primario non superiore a 5 unità posologiche)	20 mg
TEMOZOLOMIDE	COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA (confezionamento primario non superiore a 5 unità posologiche)	100 mg
TEMOZOLOMIDE	COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA (confezionamento primario non superiore a 5 unità posologiche)	140 mg
TEMOZOLOMIDE	COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA (confezionamento primario non superiore a 5 unità posologiche)	180 mg
TEMOZOLOMIDE	COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA (confezionamento primario non superiore a 5 unità posologiche)	250 mg

4. CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO

Il confezionamento si distingue in:

1) **confezionamento primario**: da intendersi quale il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il farmaco in esso contenuto (ad es: i flaconi, le siringhe, i blister…);
2) **confezionamento secondario**: da intendersi quale l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
3) **imballaggio esterno**: costituito dallo scatolone contenente più confezioni secondarie di prodotti.

Il confezionamento primario ed il confezionamento secondario devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e s.mi. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

I prodotti tossici devono riportare opportune segnalazioni anche sull'imballo esterno.

Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente ed in particolare:

- denominazione del farmaco;
- forma farmaceutica;
- dosaggio
- ditta produttrice;
- codice A.I.C.(n.9 cifre numeriche);
- numero del lotto di produzione;
- data di scadenza;
- eventuali pittogrammi rispondenti a quanto previsto dal Decreto Min. Salute 24 settembre 2003 e s.m.i..

Per ragioni di sicurezza dei pazienti, in osservanza alle raccomandazioni n° 7 e n° 14 del Ministero della Salute, i prodotti dovranno avere confezionamento ed etichettatura tali da favorire la massima identificabilità', limitando la possibilità di scambio fra prodotti simili per confezionamento, etichettatura, dosaggio, pronuncia e scrittura.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente visibili, così come la data di scadenza. I confezionamenti dovranno riportare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti eventuali caratteristiche di pericolosità
Le ditte devono comunicare tempestivamente la variazione dei fogli illustrativi e inviare almeno un nuovo foglio illustrativo alle singole aziende ASR (almeno uno per ASR) con evidenziati i paragrafi modificati. In caso di mancato invio l'Azienda ha facoltà di applicare le penali di cui al paragrafo 9.

Le confezioni dei farmaci dovranno essere provviste di codici a barre, relativi all'AIC e alla tracciabilità della confezione (marcatura).

I farmaci dovranno essere forniti in confezione di vendita al pubblico con fustella opportunamente annullata dalla dicitura "Confezione Ospedaliera" apposta in modo tale da non rendere illeggibile il codice ministeriale di identificazione della confezione e il codice di tracciabilità (codici a barre), che dovranno essere indicati in modo tale da consentire la semplice lettura mediante lettore ottico.

Gli antiblastici devono essere imballati in modo tale da evitare rotture accidentali e conseguente contaminazione; sugli imballi devono essere poste opportune indicazioni al fine di allertare il personale addetto al ricevimento merci per operare in condizioni di sicurezza.

I farmaci fotosensibili dovranno essere imballati singolarmente in modo tale da permettere la distribuzione delle singole unità e garantire pertanto la corretta conservazione degli stessi.

L'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti e le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del prodotto e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei Prodotti e s.m.i..

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della merce entro i termini e con le modalità stabilite al successivo paragrafo 6.2 del presente Capitolato.

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile.

5. PREZZI DI AGGIUDICAZIONE

I prezzi di aggiudicazione di ciascun confronto concorrenziale sono fissi ed invariabili per l'intera validità della fornitura relativa allo stesso, salvo quanto sotto specificato.

Nel caso di diminuzioni, anche temporanee, del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'Agenzia Italiana per il Farmaco o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura dovrà essere ridotto, con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando comunque al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerto in gara.

Nel caso di aumento del prezzo al pubblico, il prezzo di fornitura sarà incrementato soltanto nel caso in cui tale variazione sia disposta da deliberazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco relative ad atti di contenimento della spesa pubblica. Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuova classificazione avanzati all'Agenzia da parte delle singole aziende farmaceutiche. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando comunque al nuovo prezzo al

pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerto in gara.

I prezzi si intendono fissi per tutta la durata della fornitura anche per i farmaci non risultati oggetto di aggiudicazione, ferme le sopra indicate precisazioni. Tali prodotti potranno essere acquisiti per rispondere a particolari necessità legate alla erogazione istituzionale di farmaci da parte delle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte e AUSL Valle d'Aosta, in coerenza con la sentenza del Consiglio di Stato 13/6/2011 n. 3572. Tali prezzi saranno utilizzati anche, per scorrimento di graduatoria, in caso di inadempimento del fornitore aggiudicatario.

E' fatto obbligo alle ditte di comunicare le riduzioni e/o gli eventuali aumenti del prezzo al pubblico per iscritto tramite file che verrà messo a disposizione dopo l'aggiudicazione del singolo Confronto Concorrenziale ad SCR Piemonte entro quindici giorni dalla data del provvedimento dell'AIFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa comunicazione non sarà pervenuta.

È fatto obbligo altresì alle ditte assegnatarie della fornitura, in caso di passaggio ad altra azienda dell'autorizzazione all'immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere ad SCR Piemonte tempestiva comunicazione di tale variazione della titolarità della vendita mediante l'invio del file xls che verrà messo a disposizione dopo l'aggiudicazione del primo Confronto Concorrenziale.

I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino alla avvenuta consegna, ecc) e l'I.V.A. sarà a carico delle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte e AUSL Valle d'Aosta.

Non sono consentiti sconti in merce.

6. SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti.

6.1. TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali indicati dall'Ente richiedente negli appositi ordinativi di fornitura. In particolare per i farmaci in PHT l'azienda Sanitaria Regionale che si occupa per il Piemonte della gestione degli stessi indicherà, per la consegna della fornitura, uno o più magazzini atti alla distribuzione in nome e per conto.

La AUSL Valle d'Aosta procederà in maniera autonoma all'emissione degli ordinativi

Per i farmaci da conservare a temperature determinate il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione ed in idonei contenitori termici, al fine di garantire le condizioni di temperatura previste dalle monografie dei singoli prodotti e dalla monografia della Farmacopea Ufficiale edizione in

vigore e s.m.i. nonché dalle schede tecniche.

Il Fornitore deve dare garanzia dimostrabile che i corrieri specializzati incaricati per la consegna dei farmaci effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del Prodotto; il rispetto della temperatura di conservazione prevista per il singolo prodotto oggetto della fornitura sarà, dunque, dimostrato tramite opportuna documentazione da allegare al documento di trasporto nonché eventualmente dall'indicatore di temperatura.

Ciascun ordinativo di fornitura, senza eccezione alcuna, dovrà essere evaso singolarmente ed i prodotti indicati in ciascun ordinativo dovranno essere inseriti in colli separati ciascuno accompagnato da proprio documento di trasporto visibile alla consegna; il fornitore è tenuto ad effettuare anche consegne frazionate così come espressamente richiesto nell'ordinativo, pena l'applicazioni di penali di cui al paragrafo 9.

E' facoltà di ciascuna Amministrazione Contraente richiedere, qualora l'ordinativo di fornitura comprenda più tipologie di prodotto, colli distinti per tipologia.

In caso di consegne ripartite il fornitore si impegna a rispettare quanto richiesto espressamente nell'ordinativo di fornitura. L'Amministrazione contraente ha facoltà di rifiutare la merce eccedente ai quantitativi stabiliti nelle consegne ripartite presenti in ordinativo di fornitura, senza oneri aggiuntivi.

Al momento della consegna il farmaco dovrà avere una validità residua non inferiore a due terzi della validità massima dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto; è facoltà di ciascuna Amministrazione Contraente accettare eventualmente prodotti con validità residua inferiore alla validità massima, ma la ditta fornitrice sarà tenuta ad emettere nota di credito ed effettuare il ritiro di quanto residuerà all'atto della scadenza

Qualora i prodotti già consegnati non vengano, sulla base delle prescrizioni, dispensati dalle farmacie territoriali nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di consegna, L'azienda Sanitaria Regionale che si occupa della gestione dei farmaci PHT e la AUSL Valle d'Aosta avranno la facoltà di chiedere al fornitore contraente che gli stessi vengano ritirati dal fornitore stesso presso i magazzini di consegna con conseguente emissione di nota di accredito per il corrispondente importo, ovvero, qualora possibile, di sostituire con altre tipologie di prodotti per un importo corrispondente a quello dei prodotti sostituiti.

L'azienda Sanitaria Regionale che si occupa della gestione dei farmaci PHT e la AUSL Valle d'Aosta si riservano inoltre la facoltà di chiedere alla ditta contraente, di ritirare i prodotti già consegnati che hanno maturato una validità residua pari a 120 giorni, rispetto alla complessiva validità del farmaco.

In entrambi i due casi sopra descritti rimane in capo alla Ditta contraente la facoltà di accettare o meno le proposte di resi/sostituzione formalizzate dall'Azienda Sanitaria Regionale che si occupa della gestione dei farmaci PHT e dalla AUSL Valle d'Aosta.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal

corriere incaricato della consegna.

La merce dovrà essere consegnata:

- in porto franco nelle modalità, quantità e qualità descritte nell'ordinativo di fornitura inviato di volta in volta;
- entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura. In caso di urgenza, la merce dovrà essere consegnata entro 48 ore dalla ricezione dell'Ordinativo di fornitura. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna del prodotto nei suddetti termini, l'Amministrazione Contraente, può procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato di eguali quantità e qualità di prodotto, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior onere e fatte salve le penali di cui al paragrafo 9, dandone comunicazione scritta al Fornitore e a SCR Piemonte secondo l'Allegato D.

In caso di reiterati ritardi (uguale o superiore a 3 per ogni anno contrattuale) nella consegna della merce da parte di un fornitore, comunicati anche unicamente da una singola Azienda Sanitaria, SCR Piemonte ha facoltà di risolvere il contratto per il/i lotto/i in questione.

Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire Aziende sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

Per colli voluminosi, la merce dovrà pervenire in imballi su pedane EUR (cm 80 x 120); l'ingombro in altezza del materiale dovrà essere max 130 cm; qualora le dimensioni sopra indicate non vengano rispettate, la merce potrà essere respinta. Delle pedane con cui verranno effettuate le consegne non sarà tenuta contabilizzazione e la restituzione avverrà a discrezione delle aziende sanitarie.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

1) luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'Ordinativo di fornitura;

2) numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura, n° di buono acquisto per i medicinali di cui al D.P.R. n° 309/90;

3) prodotti consegnati, codice A.I.C. e relativo quantitativo;

4) numero lotto di produzione dei singoli prodotti;

5) data di scadenza.

6) eventuali avvertenze e modalità di conservazione

La firma posta dall'Ente su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascun Ente avrà sempre la facoltà di verificare successivamente (par. 8) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di

fornitura.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di ordinativi minimi. Al Fornitore non sarà consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

6.2. RESI

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico) e/o quantitativa (numero in eccesso) tra l'Ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Ente, o suo delegato, invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax/mail, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi. Nell'ipotesi in cui venga consegnato del prodotto in quantità inferiore rispetto all'ordinato l'Ente, o suo delegato, invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax/mail, al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo; il tempo necessario ad eseguire tale attività verrà considerato ritardo e darà facoltà all'Amministrazione di applicare penali secondo quanto previsto nello Schema di Convenzione. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e al numero d'ordine ed, eventualmente, numero di pratica istituita dall'ente, o suo delegato.

6.2.1 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUALITATIVA

Il Fornitore s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Ente, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Ente stesso le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, l'Ente può, altresì, procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato addebitando al Fornitore i maggiori oneri.

Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Ente potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

6.2.2 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUANTITATIVA

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Ente ed entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità.

Gli Enti non sono tenuti a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall'Amministrazione contraente al Fornitore con l'addebito delle spese sostenute.

6.3 SERVIZIO DI CALL CENTER

Qualora il Fornitore non abbia già attivo un Call Center, questi si impegna, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, a mettere a disposizione delle Amministrazioni un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate.

Il Call Center permette agli Enti di richiedere:

- informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nella Convenzione;
- lo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- le modalità di inoltro dei reclami.

Nel medesimo termine il Fornitore dovrà comunicare a S.C.R.-Piemonte S.p.A. almeno:

- un numero di telefono
- un numero di fax
- un indirizzo e-mail

dedicati alla sola Convenzione.

I numeri di telefono e di fax dovranno essere cosiddetti "numeri verdi", secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa".

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo.

Durante l'orario di disponibilità del servizio di Call Center le chiamate effettuate dagli Enti Contraenti devono essere ricevute da un operatore addetto.

In caso di mancata operatività del Call Center, rilevata da S.C.R.–Piemonte S.p.A. a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati o a seguito di segnalazioni pervenute alla stessa dagli Enti, per un periodo che si protragga oltre 1 (un) giorno lavorativo, verrà applicata la penale di cui al paragrafo 9.

7. EVENTI PARTICOLARI

7.1 INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore dovrà darne

comunicazione tempestiva per iscritto ad SCR Piemonte e necessariamente agli Enti che effettuano l'ordine; in tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la motivazione dell'indisponibilità e il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al par. 6.1 ed evidenziare la successiva nuova disponibilità del prodotto. Contestualmente alla notifica di indisponibilità potrà essere proposto un prodotto alternativo con identiche caratteristiche tecniche quali/quantitative che, previa accettazione da parte delle ASR richiedenti, potrà essere fornito in sostituzione.

In caso di mancata tempestiva comunicazione si applicherà una penale così come definita nel paragrafo 9.

In caso di indisponibilità superiore ai tempi di consegna definiti nel paragrafo 6.1 e se l'esigenza non risulta differibile, l'Ente, procederà direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato addebitando al Fornitore l'eventuale maggiore onere economico e la penale prevista.

Qualora SCR Piemonte riceva da parte delle Aziende Sanitarie almeno due segnalazioni di grave inadempienza del Fornitore per indisponibilità del prodotto superiore ai 30 giorni solari, è facoltà di SCR Piemonte risolvere la convenzione per i lotti oggetto di inadempienza, addebitando al Fornitore i maggiori oneri.

In caso di indisponibilità temporanea che causa reiterati ritardi (uguale o superiore a 3 per ogni anno contrattuale) nella consegna della merce da parte di un fornitore, comunicati ad SCR Piemonte, anche unicamente da una singola Azienda Sanitaria Regionale, SCR Piemonte ha facoltà di risolvere la convenzione per i lotti in questione.

7.2 "FUORI PRODUZIONE" E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI

Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di svolgimento della procedura a causa della messa "fuori produzione" dello stesso da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente, e con riferimenti puntuali, tale circostanza, sia a S.C.R. attraverso il sito di sistema, sia agli Enti interessati allegando, se inviata, la copia della comunicazione di "fuori produzione" inoltrata all'Agenzia Italiana del Farmaco. Nell'ambito della comunicazione in questione il Fornitore dovrà indicare in sostituzione un prodotto avente caratteristiche quali/quantitative equivalenti rispetto a quelle del farmaco originariamente offerto.

In caso di non disponibilità di un prodotto in sostituzione del prodotto aggiudicatario messo "fuori produzione", l'Ente, può procedere all'esecuzione in danno, acquistando, quindi, direttamente il Prodotto sul libero mercato per pari quantità richiesta tramite l'ordinativo di fornitura ed addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare il Prodotto richiesto nello specifico ordine.

In caso di mancata messa a disposizione del prodotto sostitutivo entro un mese dalla data del ritiro del Prodotto originariamente offerto, S.C.R.-Piemonte S.p.A., avrà facoltà di risoluzione della Convenzione

Qualora, entro il termine predetto di un mese dalla data del ritiro, il Prodotto messo "fuori produzione" venga sostituito da uno nuovo avente caratteristiche equivalenti ovvero migliorative rispetto al Prodotto ritirato, la fornitura del nuovo farmaco dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito ed alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

Resta inteso che, relativamente al prodotto offerto in sostituzione, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara.

La sostituzione con un nuovo prodotto avrà validità solo a seguito di comunicazione scritta di accettazione da parte di S.C.R. di quanto offerto, rilasciata sulla base di visto favorevole da parte del supporto tecnico scientifico nominato dalla Regione Piemonte. In caso di esito negativo della verifica, la S.C.R. avrà facoltà di risolvere la Convenzione con il fornitore interessato.

7.3 DISPONIBILITÀ DI FORMULAZIONI MIGLIORATIVE

In caso di disponibilità di formulazioni migliorative della fornitura oggetto della Convenzione e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alla fornitura stessa, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare la SCR Piemonte S.p.A..

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata dalla S.C.R. avvalendosi del supporto tecnico-scientifico indicato dalla Regione Piemonte. Resta inteso che, relativamente al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte di S.C.R. dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

8. VERIFICHE DEL PRODOTTO

Per tutta la durata della Convenzione, gli Enti ed eventualmente anche S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento e nell'offerta economica del Fornitore.

La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi richiesti. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica l'Ente attiverà le pratiche di reso del prodotto consegnato e non ancora utilizzato oggetto dell'ordinativo di fornitura dei

prodotti sottoposti a verifica, secondo quanto previsto al paragrafo 6.2; di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione a S.C.R.-Piemonte S.p.A..

9. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate le condizioni previste nella documentazione di gara, l'Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito al par. 6.1, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, e/o in caso di inadempimento o ritardo nella consegna a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 2 (due) per cento del valore della fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa o quantitativa rispetto ai termini massimi stabiliti al par. 6.2 per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 2 (due) per cento del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

c) in caso di indisponibilità temporanea uguale o superiore a 2 volte per anno del Prodotto per evento riscontrato l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari al 5 (cinque/00) per mille del valore complessivo della fornitura contrattualizzata con SCR Piemonte, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

d) in caso di mancata comunicazione tempestiva per iscritto di indisponibilità temporanea del prodotto che il Fornitore deve dare alle Amministrazioni che effettuano l'ordine, l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari all'1(uno) per cento del valore dell'ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

e) In caso di mancato invio dei fogli illustrativi modificati ogni singola Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari ad € 200,00.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite (a titolo informativo e non esaustivo quando la o quando la consegna avvenga con un quantitativo minore rispetto a quello ordinato); in tal caso l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di mancata disponibilità del servizio di Call Center, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui all'art. 6.3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,1 (zero/10) per mille del

valore della Convenzione per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui ai punti precedenti dovranno essere applicate con un importo minimo di € 50,00 quale costo minimo per la gestione dei disservizi determinati dagli inadempimenti e verranno applicate contestualmente all'invio di modello Allegato E).

Le Aziende Sanitarie procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del fornitore inadempiente. Il pagamento delle penalità potrà essere direttamente stornato dagli importi da liquidare all'impresa inadempiente.

10. RISOLUZIONE CONVENZIONE

Così come definito nei paragrafi 6.1 e 7.1, è facoltà di SCR Piemonte risolvere la convenzione per i lotti per cui si verifichino le seguenti condizioni:

- almeno due segnalazioni, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di grave inadempienza del Fornitore per indisponibilità del prodotto superiore ai 30 giorni solari;
- reiterata (uguale o superiore a 3 per ogni anno contrattuale) indisponibilità temporanea della merce da parte di un Fornitore comunicata ad SCR Piemonte, anche unicamente, da una singola Azienda Sanitaria Regionale;
- reiterati (uguale o superiore a 3 per ogni anno contrattuale) ritardi nella consegna della merce da parte di un Fornitore comunicata ad SCR Piemonte, anche unicamente, da una singola Azienda Sanitaria Regionale.

Nei casi sopra citatiti SCR Piemonte invierà comunicazione scritta alla ditta inadempiente mantenendo la convenzione in essere fino all'individuazione di un nuovo fornitore, garantendo in ogni caso la fornitura nei termini stabiliti dal presente capitolato.

11. REFERENTI DELLE FORNITURA

Per tutta la durata della Convenzione il Fornitore dovrà mettere a disposizione:

a) un Responsabile della fornitura che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti della S.C.R. e delle Amministrazioni Contraenti.

   In particolare la figura in questione dovrà essere in grado di:

   - essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura;
   - implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
   - gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dagli Enti o da

S.C.R..

b) Un Collaboratore Scientifico che dovrà essere in grado di:

- fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto offerto;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica provenienti dagli Enti o da S.C.R.

Al fine di garantire una contatto diretto tra le ASR e le due figure di riferimento aziendale sopra descritte, il fornitore dovrà segnalare ad SCR Piemonte un numero telefonico personale e una mail personale sia per il Responsabile della Fornitura che per il Collaboratore Scientifico; ogni variazione dovrà essere comunicata ad SCR Piemonte in modo tempestivo.